

N. R.G. 93/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 93/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 ed 84 CCII da ANGELO S.R.L. (0253926034), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. NICOLA SIMEONE (SMNNCL78S21G337P) elettivamente domiciliata, in 43122 Parma, Piazza Italo Pinazzi, n. 63, presso lo studio del difensore ha pronunciato il seguente

DECRETO

(artt. 47 e ss. CCII)

letto il ricorso ex artt. 40 ed 84 CCII depositato in data 29 ottobre 2024 con cui ANGELO SRL, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, unitamente alla proposta, al piano ed alla documentazione di cui all'art. 39 CCII;

lette le attestazioni ex artt. 84, comma V CCII e 87 comma III CCII;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ;

esaminate le integrazioni depositate ex art 47 comma IV CCII;

acquisiti i pareri del Commissario Giudiziale, rag ANTONELLA LUNINI;

udita la relazione del Giudice relatore;

premesso che:

in data 1 luglio 2024 ANGELO SRL ha depositato ricorso ex art. 40 e 44 CCII e formulato contestuale richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54 comma II CCII;

con decreto del 4 luglio 2024 il Tribunale ha nominato Commissario il rag. ANTONELLA LUNINI ed assegnato termine fino al 30 agosto 2024 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi I e II CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi I e II CCII;

con decreto di data 11 luglio 2024 sono state confermate per quattro mesi le misure protettive tipiche;

in data 19 agosto 2024 ANGELO SRL ha presentato istanza per la concessione della proroga del termine di cui all'art. 44 comma I, lett. a), CCII e, con decreto del 28 agosto 2024, il termine è stato prorogato al 29 ottobre 2024;

in data 29 ottobre 2024 la ricorrente ha depositato domanda ex artt. 40 e 84 CCII con i relativi allegati corredata dalle attestazioni previste dagli artt. 84, comma V, e 87, comma III, CCII redatte dal dott. ALESSANDRO GIAQUINTO;

in data 31 ottobre 2024 il Commissario ha reso motivato parere ex art. 47, comma I, CCII sulla proposta e sul piano formulando osservazioni e rilevando la necessità di integrazioni con riguardo: a) alla carenza della documentazione di cui all'art. 39 CCII, b) alla indicazione del valore di liquidazione del patrimonio; c) ai criteri utilizzati ai fini della "Relazione di stima del valore economico della società ANGELO s.r.l."; d)) alle iniziative da adottare in caso di scostamento degli obiettivi pianificati, e) ai criteri utilizzati, nell'attestazione ex art. 84, comma V, CCII, riguardo alla degradazione al chirografo (CLASSE 2) dei crediti privilegiati ex art. 2764 c.c. vantati dai locatori di immobili;

in data 4 novembre 2024 la ricorrente ha depositato istanza ex art. 91, comma I, CCII chiedendo al Tribunale di *"[...] disporre pubblicità dell'offerta per cessione dei rami d'azienda come identificati nell'offerta irrevocabile trasmessa da Olmar and Mirta Spa in data 25/10/2024 (rami d'azienda individuati ed oggetto della perizia a firma dott. Andrea Dondi con l'ausilio dell'IVG del*

Circondario del Tribunale di Parma e Piacenza) ed invito alla manifestazione di interesse per l'acquisizione di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCIP;

in data 11 novembre 2024 il Commissario ha reso motivato parere sull'istanza ex art. 91, comma I, CCII formulando specifici rilievi;

con provvedimento del 9 dicembre 2024 il Tribunale ha assegnato termine di 15 giorni per fornire chiarimenti in ordine all'offerta ricevuta e per produrre modifiche, integrazioni e chiarimenti alla proposta ed al piano;

in data 12 dicembre 2024 e 23 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato le integrazioni richieste unitamente ad informativa riferita ai controlli effettuati da AGENZIA ENTRATE con allegata copia del "Processo Verbale di Constatazione" inerente le operazioni di verifica concluse in data 17 dicembre 2024, portante un imponibile complessivo recuperato a tassazione dall'1 gennaio 2019 al 30 giugno 2024 di € 9.329.388,30;

con successiva istanza del 10 gennaio 2025 ANGELO SRL ha depositato informativa nella quale ha rappresentato la necessità di attivare, con urgenza, lo strumento di accertamento con adesione, in alternativa al contenzioso tributario, ed ha richiesto la concessione di un termine per apportare le conseguenti modifiche al piano e alla proposta concordataria;

con decreto del 20 gennaio 2025 sono state confermate per quattro mesi, e quindi fino al 15 maggio 2025, le misure protettive tipiche richieste con istanza del 15 gennaio 2025;

in data 21 gennaio 2025 il Commissario ha rilasciato parere sulle modifiche, integrazioni e chiarimenti resi in ordine alla proposta ed alle informative sul contenzioso tributario, evidenziando la persistenza di criticità circa la valorizzazione delle rimanenze di magazzino, in ipotesi di liquidazione giudiziale, nonché riguardo alla perizia di stima dei rami d'azienda, rilevando inoltre la necessità di adeguare la proposta ed il piano al debito per imposte, sanzioni ed interessi recuperati a tassazione con il PVC medio tempore effettuato da AGENZIA ENTRATE;

con decreto del 22 gennaio 2025 il Tribunale ha fissato udienza in data 30 gennaio 2025 all'esito della quale sono stati assegnati alla ricorrente 15 giorni per la predisposizione dei

necessari adeguamenti del piano e della proposta oltre che della perizia di stima dell'azienda;

con memoria depositata in data 11 febbraio 2025, ANGELO SRL ha fornito i chiarimenti richiesti, in merito al valore delle rimanenze in ipotesi di liquidazione giudiziale, ed ha prodotto aggiornamento della relazione di stima del valore economico dei rami d'azienda redatta sulla base di criteri adeguati e priva di vizi logici e motivazionali;

con decreto del 27 febbraio 2025 il Tribunale ha disposto procedimento competitivo dei rami d'azienda ex artt. 46 e 91 CCII;

con istanze datate 13 febbraio 2025 e 3 marzo 2025 ANGELO SRL ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga del termine per la definizione della proposta concordataria rappresentando di aver avviato, in data 20 gennaio 2025, procedimento di accertamento con adesione e di essere intenzionata ad aderire alla proposta di definizione formulata da AGENZIA ENTRATE per complessivi € 575.106,60 (imposte, sanzioni ed interessi);

con informativa del 13 marzo 2025 la ricorrente ha: a) riferito che in data 4 marzo 2025 è stato perfezionato accertamento con adesione cristallizzando l'importo definitivo di € 575.106,60 per imposte, sanzioni ed interessi da inserire al passivo della proposta concordataria; b) comunicato di aver notificato in data 28 febbraio 2025 ad OLMAR & MIRTA SPA (proponente dell'offerta irrevocabile di acquisto dei rami d'azienda "Online" ed "Offline") il decreto emesso dal Tribunale ex art. 46 e 91 CCII per la vendita competitiva dei predetti rami d'azienda e di aver ricevuto, in data 1 marzo 2025, formale comunicazione di revoca dell'offerta irrevocabile di acquisto ;

la ricorrente con istanza del 13 marzo 2025 ha quindi richiesto un'ulteriore proroga del termine per l'aggiornamento del piano e della proposta e per la verifica della possibilità da parte di GOL SRL di perfezionare comunque l'acquisizione dei rami d'azienda;

in data 24 marzo 2025 GOL SRL ha formalizzato proposta irrevocabile d'acquisto dei rami d'azienda "Online" ed "Offline" detenuti con contratto di affitto di rami d'azienda stipulato in data 27 giugno 2024;

con provvedimento del 2 aprile 2025 il Tribunale ha confermato le disposizioni per il procedimento competitivo, già precedentemente autorizzate con provvedimento del 27 febbraio 2025, autorizzando la vendita competitiva svoltasi il giorno 15 maggio 2025; in data 19 aprile 2025 ANGELO SRL ha depositato domanda ex artt. 40 e 84 CCII integrata e modificata;

rilevato che:

-sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha il centro dei propri interessi ex art. 1 co. I lett. m) CCII nel circondario del Tribunale di Parma nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 CCII;

-dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII non minore (essendo superate le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII), versa in stato - quantomeno - di crisi, così come definita dall'art. 1 co. 1 lett. a) CCII;

-la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi degli artt. 40 co. 2 e 120bis CCII;

- alle esito delle richiamate integrazioni è stata prodotta la documentazione indicata dall'art. 39 CCII;

-l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della "ritualità della proposta", fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile "se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali"; la verifica della "ritualità della proposta", quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCII); questo Tribunale, con decreto del 12 luglio 2024 (seppure con riferimento al vaglio di "ritualità" della proposta di concordato semplificato), ha precisato che "Come evidenziato in dottrina e da alcune tra le più recenti decisioni di merito (Tribunale di Monza 17 aprile 2023 Pres. Giovanetti; Rel. Ambrosio in www.ilcaso.it), argomentando dal disposto

dell'art. 47 CCII e dalla distinzione, in esso operata, tra sindacato sull'ammissibilità della proposta (concordato preventivo liquidatorio), e verifica della "ritualità" e dell'ammissibilità della proposta (concordato in continuità aziendale) deve ritenersi che la valutazione di ritualità e di ammissibilità non coincidano, implicando la prima un sindacato di differente e ridotta intensità rispetto alla seconda. Escluso che la valutazione del Tribunale debba assumere portata "notarile" ed arrestarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura; escluso, nel contempo e sull'opposto versante, che si renda necessaria una disamina della "fattibilità" del piano, riservata alla fase di omologa, ai fini di stabilire il perimetro della valutazione demandata al Tribunale, occorre considerare la genesi e le caratteristiche dell'istituto. La valutazione di ritualità deve essere infatti effettuata nel contesto di uno strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata. In dottrina, nell'evidenziare il rapporto di "interdipendenza" del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, si è parlato di rapporto "logico-cronologico-funzionale" tra i due procedimenti: il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall'art 23 comma I e comma II lett. b) CCII. E' proprio in conseguenza della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali che l'imprenditore in condizioni di "squilibrio patrimoniale o economico- finanziario", ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede (art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio "agevolato" con "funzione premiale" volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario. Il vaglio di ritualità richiede allora che il Tribunale: a) verifichi in primo luogo che la relazione depositata dall'Esperto ai sensi dell'art 17 comma VIII CCII, oltre ad avere il contenuto prescritto dall'art 25 sexies comma I CCII, si fondi su "attestazioni" attendibili e ragionevoli (Tribunale di Monza cit.), potendosi condividere la valutazione dell'Esperto -

anche in un'ottica di prevenzione di situazioni di abuso dello strumento concordatario in esame nelle quali la domanda di accesso alla CNC venga inammissibilmente formulata al solo scopo di accedere al concordato semplificato - riguardo al positivo accertamento della situazione di correttezza e buona fede che ha caratterizzato lo svolgimento delle trattative, soltanto ove nella suddetta relazione si dia atto, in termini chiari e documentati, che nel corso della composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo, che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori, che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che le trattative si sono effettivamente svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo e , soprattutto, con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio e ad apportare un reale, seppur minimo, beneficio al ceto creditorio; b) verifichi l'attendibilità, alla luce dell'iter logico argomentativo posto alla base della relativa valutazione e della metodologia seguita, del parere reso dall'Esperto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte potendosi condividere anche in questo caso, il giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ove detto giudizio riguardi la proposta di concordato liquidatorio in concreto formulata, si basi su dati verificati nel corso della composizione negoziata, e si traduca in una prognosi ragionevole; c) verifichi, in coerenza con quanto sopra, che la proposta non costituisca una forma di abuso dello strumento concordatario in esame, ovvero si fondi su dati palesemente ed immotivatamente difformi da quelli resi noti ai creditori nel corso della composizione negoziata; d) verifichi, seppur in termini di sommaria delibazione, che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio, non sia manifestamente alterativo dell'ordine legale delle cause di prelazione , dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da assicurare ai creditori un'utilità economicamente rilevante". Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (si veda in particolare Tribunale di Monza 18 luglio 2024 Pres. Giovanetti; rel Ambrosio in www.dirittodellacrisi.it) le conclusioni richiamate in relazione al vaglio di ritualità nel concordato semplificato devono ritenersi applicabili anche al

concordato preventivo in continuità, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustificano una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; il corretto esercizio del controllo di legittimità demandato al Tribunale, presuppone pertanto la verifica della sussistenza degli elementi caratterizzanti il "tipo legale" corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto, vale a dire (Tribunale di Monza cit) in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale: a) il rispetto del principio di universalità, caratterizzante la totalità delle procedure concorsuali, nella sua declinazione "oggettiva" (il piano deve prevedere la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio sociale, eccezion fatta per quei beni il cui utilizzo risulti necessario per la continuità aziendale), e "soggettiva" (la proposta deve riguardare tutti i creditori e deve garantire a costoro "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa" ex art. 84, comma 3, CCII); b) la predisposizione di un piano avente i contenuti indicati dall'art. 87 CCII e non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b); con specifico riferimento alla continuità aziendale, il piano industriale con individuazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (art. 87 comma I lett e) CCII) nonché l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura (art. 87, comma 1, lett. f), CCII); c) la suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII); d) il rispetto delle regole di distribuzione delle risorse indicate dall'art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII; e) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società" (Tribunale di Monza cit);

-con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria l'art. 87, comma I, lett. c), CCII, prevede che nel piano di concordato debba essere esplicitato "il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore

realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese"; per valore di liquidazione deve dunque intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente, calcolato, con particolare riguardo all'azienda, con riferimento al valore derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali, laddove si ravvisi come non praticabile, perché non conveniente, l'esercizio provvisorio (Tribunale di Roma 11 aprile 2024 in dirittodellacrisi.it). Nella determinazione del "valore di liquidazione" dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori; come osservato dalla giurisprudenza in precedenza citata nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del "valore di liquidazione" del patrimonio sociale risulta necessaria: a) per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma III, CCII; b) per poter correttamente individuare, come prescritto dall'art 84 comma VI CCII la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della c.d. priorità assoluta) ed "il valore eccedente quello della liquidazione" distribuibile (in conformità alla regola della c.d. priorità relativa), in modo che ai crediti inseriti in una classe venga riservato complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. I c.c. devono in ogni caso essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta; c) per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falciatura dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma V CCII, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati "purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui

quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”;

-con riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l'art. 88 comma I CCII precisa che il pagamento non integrale o dilazionato è ammesso “se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti chiamati alla gestione dei crediti tributari o contributivi. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; nel concordato in continuità aziendale, l'attestazione del professionista indipendente ha ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale;

considerato che:

a) a fronte di un passivo concordatario pari ad € 27.648.607 (oltre ulteriori passività prededucibili per € 1.469.222¹) si prevede l'acquisizione di un attivo pari ad €12.387.554;

¹ - passività prededucibili relative a prestazioni di servizi professionali strumentali all'accesso al concordato preventivo quantificati in € 503.022,00, pari al 75% del relativo ammontare,
- fondo rischi generico in prededuzione per € 400.000,00 a fronte di eventuali rettifiche nei valori dell'attivo oppure di incremento delle passività privilegiate o prededucibili,
- passività privilegiate per prestazioni di servizi professionali strumentali all'accesso al concordato preventivo quantificate in € 167.674,00, pari al 25% del relativo ammontare,
- interessi maturandi sulle passività ipotecarie pari ad € 42.828,00, - interessi maturandi sulle passività privilegiate per € 355.698,00.

mediante un piano in continuità indiretta con riguardo ai rami d'azienda aventi ad oggetto attività esercitate “*nel settore della vendita al dettaglio di capi ed articoli per abbigliamento e relativi accessori mediante commercio elettronico (online), nonché vendita all'ingrosso (B2B) di capi ed articoli per abbigliamento e relativi accessori, sia in Italia che all'estero (Ramo di Azienda Offline)*”; come indicato in narrativa, i rami d'azienda in discussione sono stati oggetto del contratto di affitto stipulato in data 27 giugno 2024 con GOL SRL, e risultano attualmente trasferiti a quest'ultima, all'esito di procedura competitiva tenutasi il giorno 15 maggio 2025, per il corrispettivo di € 2.000.000,00, versati, quanto ad € 200.000,00, con assegno circolare allegato a titolo di cauzione all'offerta irrevocabile formalizzata in data 24 marzo 2025 e, quanto ad € 1.200.000,00, a mezzo assegni circolari consegnati al Commissario in data 8 maggio 2025; € 425.614,97 mediante accollo del debito di ANGELO SRL nei confronti dei dipendenti trasferiti ed € 174.385,03 a mezzo assegni circolari consegnati in occasione della stipula dell'atto di vendita in data 26 giugno 2025; il piano prevede altresì la vendita dell'immobile denominato “PALAZZETTO SORBA”, l'incasso dei canoni di affitto dei rami d'azienda e dei crediti commerciali e finanziari, la cessione integrale del magazzino esistente alla data del 30 giugno 2024 (contratto estimatorio), la cessione della partecipazione in OVENTIVENTI SRL;

gli elementi essenziali della proposta e del piano sono di seguito riepilogati

azienda oggetto di offerta irrevocabile	€ 2.416.667
immobilizzazioni materiali - beni immobili non strumentali.	€ 2.215.000
immobilizzazioni materiali – autovettura oggetto di contratto di leasing.	€ 20.000
immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni.	€ 355.559
immobilizzazioni finanziarie – crediti e titoli	€ 461.900
rimanenze di magazzino	€ 2.192.061
crediti verso clienti	€ 995.423
crediti verso società controllate	zero
crediti verso società collegate	€ 3.432.888
crediti verso Erario	zero

-il compenso al Commissario Giudiziale è stato previsto in € 250.000 e quello per il liquidatore giudiziale in € 46.800.

crediti verso erario per imposte anticipate	zero
crediti verso altri	€ 158.081
disponibilità liquide	€ 139.975
ratei e risconti attivi	zero

b) i pagamenti ed i termini di adempimento della proposta possono essere così sintetizzati:

- crediti ipotecari: si prevede il soddisfacimento integrale in denaro entro i termini di cui all'art. 109, comma V CCII;

- crediti in prededuzione: le spese della procedura e dei servizi professionali strumentali all'accesso al concordato preventivo verranno soddisfatte integralmente in denaro alle rispettive scadenze e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione del concordato;

- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I, n.1) c.c.: è previsto il soddisfacimento integrale entro e non oltre 30 giorni dalla omologazione ad esclusione dei crediti vantati dai dipendenti per TFR e ratei ferie oggetto di accollo liberatorio da parte di GOL SRL;

- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I n. 2) c.c.: saranno soddisfatti integralmente entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione;

- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I, n. 3) c.c.: saranno soddisfatti integralmente entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione;

- crediti assistiti da privilegio ex art. 9, comma quinto, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 8-bis, comma terzo, del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 saranno soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologazione;

- crediti vantati dagli Enti Previdenziali assistiti da privilegio di cui all'art. 2751 e 2753 c.c., saranno soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologazione con applicazione

della normativa di cui all'art. 116, comma XV, L. 388/2000 per quanto concerne le sanzioni maturate;

- CLASSE 1 crediti tributari ex artt. 2752 cod. civ. oggetto di proposta ex art. 88 CCII, soddisfatti integralmente ma oltre il termine di cui all'art. 109, c. V, CCII: alla classe, formata dai crediti vantati dall'Erario ex art. 2752 e segg. c.c., viene formulata proposta ex art. 88 CCII di pagamento integrale ma dilazionato oltre il termine di cui all'art. 109, c. V CCII, corredata dalla relazione del Dott. ALESSANDRO GIAQUINTO che *“attesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 CCII, che la proposta di Concordato Preventivo della società Angelo Srl prevede il soddisfacimento del suddetto creditore (avente causa di prelazione ex art. 2752 CC e seg.), in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo sia a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione che alle tempistiche di cui all'art. 109, co. 5 CCII. Tale creditore è previsto nel piano che venga soddisfatto integralmente, ma con dilazione e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 109, co 5 CCII; ne discende che il suddetto creditore sia stato inserito in apposita classe ex art. 85, comma 3, CCII, votante ex art. 109, comma 5 CCII per l'intero importo del credito, venendo equiparato per tale aspetto ai creditori chirografari, a causa del ritardo conseguente alla tempistica prevista nel piano con la quale conseguirà la disponibilità delle somme ad esso spettante”*. Copia della proposta e della relativa documentazione è stata inviata (pec del 19 aprile 2025), ad AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA e ad AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA. La proposta prevede le seguenti modalità di soddisfacimento:

- € 47.925,51 entro e non oltre il 31 marzo 2025 con apporto di finanza (esterna) da parte di GOL SRL;
- € 145.273,00 entro il 31 dicembre 2025 mediante integrale compensazione con crediti tributari (i relativi pagamenti verranno effettuati alle scadenze delle rate dei piani di rateazione degli avvisi di accertamento);
- € 476.330 entro il 31 dicembre 2026 in denaro, dopo le eventuali compensazioni con debiti tributari;

-CLASSE 2 crediti per IVA di rivalsa in privilegio e crediti vantati dai locatori degli immobili non soddisfatti integralmente, degradati per incapienza dell'attivo su cui fare valere il proprio privilegio (speciale); verranno soddisfatti mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione indicativa formulata ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028.

-CLASSE 3 crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali siano state rilasciate specifiche garanzie da MCC S.P.A. e SACE S.P.A.; nella classe sono indicati i crediti residui degli istituti di credito all'esito dell'eventuale escussione delle garanzie da cui sono assistiti; il soddisfacimento del suddetto credito avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con valutazione approssimativa ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

-CLASSE 4 crediti chirografari vantati dalle imprese individuate dall'art. 85, co. III CCII; la classe accoglie i crediti vantati dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta; il soddisfacimento del credito avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione approssimativa ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante la corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

-CLASSE 5 altri creditori chirografari; la classe accoglie tutti gli ulteriori crediti (geneticamente) chirografari e la loro soddisfazione avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione indicativa formulata ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante la corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

c) la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma V, sono stati suddivisi in classi; è stato valutato l'inserimento in classi separate delle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta (art. 85 comma I e III CCII);

d)le relazioni depositate ex art. 84 comma V CCII attestano che, ove preveda il pagamento parziale e dilazionato dei creditori privilegiati, la proposta ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, calcolando il degrado quantitativo e qualitativo ai fini del voto per la quota degradata in chirografo;

e) in ordine alla previsione di cui all'art. 87, comma I, lett. f), CCII la proposta ed il piano concordatario correttamente non individuano i costi ed i ricavi attesi dall'attività in capo al cessionario dell'azienda in quanto non sono previste risorse per i creditori "realizzate nel tempo" poiché il pagamento del corrispettivo riveniente dalla cessione dei rami d'azienda avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di vendita anteriormente all'omologa del concordato;

f) dal prospetto elaborato dalla società emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno dei flussi derivanti dalla continuità da ritenersi disponibili soltanto in ipotesi concordataria, considerato che nella liquidazione giudiziale non sarebbe praticabile l'opzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII; allo stato degli atti, non vi sarebbero utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie, non avendo la società posto in essere alcun atto revocabile ai sensi dell'art. 166 CCII , né da eventuali azioni risarcitorie (art. 87, comma I, lett. h CCII) come desumibile dal parere pro veritate allegato alla proposta, rilasciato dal Prof. Avv. SIDO BONFATTI "*avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei presupposti per una teorica proponibilità di azioni revocatorie, risarcitorie o recuperatorie nell'ipotesi di assoggettamento a Liquidazione Giudiziale della Società ANGELO SRL*";

g) la proposta di concordato prevede ex art 84 comma III CCII per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;

h) con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, le assunzioni utilizzate nel piano appaiono ispirate a criteri di prudenza e le acquisizioni conclusive, corrispondono al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi

di liquidazione giudiziale, viene individuato sulla base dei seguenti due scenari: 1) € 8.186.620 in ipotesi di liquidazione giudiziale atomistica; 2) € 9.673.646 in ipotesi di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio;

i) la distribuzione delle risorse prevista nel piano, seppur in un contesto di particolare complessità avuto riguardo alla molteplicità delle posizioni in discussione, appare astrattamente conforme alle regole dettate dall'art. 84, comma VI CCII atteso che le risorse ricomprese nel "valore di liquidazione" ex art 87 comma I lett c) CCII, vengono distribuite secondo la regola della priorità assoluta, mentre le risorse "eccedenti il valore di liquidazione" vengono distribuite assicurando ai crediti inseriti in ciascuna classe un trattamento non deteriore rispetto a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

l) nella relazione depositata ex art 87 comma III CCII si attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; la convenienza della proposta viene individuata nella maggiore utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale; la relazione risulta redatta in modo apparentemente corretto ed appare persuasiva alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità e della metodologia seguita;

m) non si prevede l'indicazione di fondi rischi (ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII) riferiti a finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico in quanto tali debiti sono stati direttamente considerati tra le passività privilegiate come se la garanzia statale fosse già stata escussa;

n) per i crediti tributari è stata depositata relazione ex art 88 CCII che attesta "***anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 CCII, che la proposta di Concordato Preventivo della***

società Angelo Srl prevede il soddisfacimento del suddetto creditore (avente causa di prelazione ex art. 2752 CC e seg.), in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo sia a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione che alle tempistiche di cui all'art. 109, co. 5 CCII. Tale creditore è previsto nel piano che venga soddisfatto integralmente, ma con dilazione e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 109, co. 5 CCII; ne discende che il suddetto creditore sia stato inserito in apposita classe ex art. 85, comma 3, CCII, votante ex art. 109, comma 5 CCII per l'intero importo del credito, venendo equiparato per tale aspetto ai creditori chirografari, a causa del ritardo conseguente alla tempistica prevista nel piano con la quale conseguirà la disponibilità delle somme ad esso spettante"; trattandosi di crediti privilegiati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 84, commi 6 e 7, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei; per i crediti ora in considerazione di natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; l'attestazione del professionista indipendente ha anche ad oggetto ad la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale;

ritenuto conclusivamente:

che la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII e la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti ex art 105 CCII al Commissario Giudiziale, il quale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà adeguatamente valutare comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenziali

utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso. Il controllo del Tribunale ex art 48 comma III CCII in sede di giudizio di omologazione, anche in assenza di opposizioni, non può infatti ritenersi limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione, ma deve ritenersi controllo esteso alle condizioni di ammissibilità del piano, da esercitarsi anche sulla base delle verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura (nel vigore della legge fallimentare Appello Venezia 27 novembre 2014; Cass. 9061/2017). Ritiene pertanto il Collegio che ogni ulteriore determinazione possa essere rimessa alla fase di omologa del concordato ben potendo il Tribunale riservare il controllo della sussistenza e della permanenza dei requisiti di ammissibilità all'esito della votazione della proposta, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Commissario nel parere del 13 aprile 2025.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 84 e ss. CCII;

- 1) DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di ANGELO S.R.L. (0253926034), con sede legale in Parma, Piazza Italo Pinazzi n. 63;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
- 3) CONFERMA nel ruolo di Commissario Giudiziale il rag ANTONELLA LUNINI;
- 4) STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo e del disposto dell'art 104 comma V CCII, il giorno **30 novembre 2025** ed il giorno **20 dicembre 2025** quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- 5) DETERMINA il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente di una somma pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase prenotativa, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 105 CCII almeno per il restante 50 % ;

6)STABILISCE l'obbligo del debitore di presentare il giorno 25 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

7)DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma II CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma I,II e III CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione deve essere trasmessa al Pubblico Ministero;

III. ad illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma III CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma V CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma II e l'avvertimento relativo all'applicazione dell'art 10 comma III - che, ai sensi dell'art. 107 comma IV CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al Giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma V CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma VI CCII la relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto e comunicata al debitore;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma II CCII;

8) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Commissario Giudiziale, al debitore ed al Pubblico Ministero ex art. 45 comma I CCII;

9) MANDA alla Cancelleria per trasmissione al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione ex art. 45 comma II CCII.

Parma, 4 agosto 2025

Il Giudice rel

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria